

# Il sistema assicurativo post terremoto: due realtà a confronto

Analisi comparativa delle politiche per il rischio  
sismico e non solo

# Programma della Presentazione

- Introduzione e scopo dell'intervento
- Quadro normativo del sistema assicurativo post terremoto in Italia
- Quadro normativo del sistema assicurativo post terremoto in Francia
- Analisi comparativa tra Italia e Francia
- Conclusioni

# Introduzione e scopo dell'intervento

In Italia il sistema assicurativo non è mai stato coinvolto da quello politico nella gestione delle calamità naturali fino al 2024, se non per parziali deducibilità o detraibilità dalle imposte emanate recentemente

Unico coinvolgimento virtuoso è stato proprio nel 2009 per il terremoto in Abruzzo nel quale fino al 2023 i periti assicurativi sotto l'egida del CINEAS (Consorzio Università per Ingegneria nelle Assicurazioni) hanno valutato i contributi da erogare per lo Stato

Il Governo ultimamente ha invertito la rotta e questo intervento vuol dare un contributo al raggiungimento del migliore risultato confrontando anche l'esperienza francese considerata da tutti una best practice

# Quadro normativo del sistema assicurativo post - terremoto in Italia

Fino al 2024 l'intervento dello Stato in occasione di eventi catastrofici è stato finalizzato ad annullare le conseguenze dell'evento attraverso contributi emanati post-evento:

- Per i privati per tornare a godere delle proprie abitazioni ridando l'agibilità;
- Per le aziende per tornare ad essere operative ma quasi sempre solo in parte.

Solo il 3% delle abitazioni sono assicurate in Italia e la percentuale aumenta per le imprese, ma con numeri inferiori al 10% per le piccole e medie imprese, diversamente da quanto avviene in Francia.

# Quadro normativo del sistema assicurativo post - terremoto in Italia

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, e in particolare l’articolo 1, comma 101, ai sensi del quale “**Le imprese** con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, **sono tenute a stipulare**, entro il 31 dicembre 2024, **contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono **i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni**”;

# Quadro normativo del sistema assicurativo post - terremoto in Italia

Il 30 gennaio 2025, viene emanato il D.M. n. 18 - Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

**Detta le regole generali alle imprese assicurative: garanzia da prestare, scoperti e gestione.**

# Quadro normativo del sistema assicurativo post - terremoto in Francia

- La normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli effetti delle catastrofi naturali è stata introdotta nell'ordinamento francese con la Loi n. 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, successivamente modificata.
- Si tratta del cosiddetto sistema semi-obbligatorio che consiste nel garantire i danni causati da catastrofi naturali obbligatoriamente in aggiunta alla copertura contro i rischi dell'incendio. Questo è stato possibile perché la polizza incendio copre oltre il 90% degli edifici in Francia.
- La legge impone un premio (sociale) in % del premio incendio, oggi al 12% e dal 2025 al 20%.
- La Caisse Centrale de Reassurance (società di riassicurazione di proprietà pubblica) interviene come riassicuratore di ultima istanza oltre a gestire i rischi rifiutati dal mercato privato.

# Analisi comparativa tra Italia e Francia per le Aziende

- L'attivazione per entrambe è soggetta alla proclamazione dello stato di emergenza;
- Il tasso in Francia è lo stesso, a prescindere dalla vulnerabilità del sito e dell'edificio dando un significato sociale, mentre in Italia è stato deciso di fare il contrario;
- In Francia si è raggiunto subito lo scopo di avere una massa critica agganciando la garanzia CAT NAT alla polizza incendio – in Italia si è fatto leva sulla perdita di diritti a contributi, non solo in caso di eventi catastrofici ed è troppo presto per poter fare bilanci;
- Il ruolo del CCR in Francia è stato attribuito in parte a SACE;
- Lo scoperto a carico dell'assicurato è fissato al 10% in Francia e non può superare il 15% in Italia;
- Demolizioni e sgombero sono assicurate in Francia ma non in Italia;



# Il prossimo passo

La legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità n. 40 del 18 marzo 2025 prevede all'art. 26 la Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofici;
- b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;

# Il prossimo passo

- c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
- d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofici, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

# Il prossimo passo

La Legge non prevede la forma scelta per raggiungere la massa critica d'interesse e cioè se la semi obbligatoria Francese o quella adottata per le aziende o altra. Introduce però il concetto di «schemi assicurativi» che sono quelli che a mio parere faranno la differenza.

In Italia il privato è abituato a vedere la ricostruzione come un diritto, come se lo Stato sia il suo assicuratore a costo zero, il trasferimento al mondo assicurativo quindi dovrebbe portare all'assunzione di questo ruolo e gli schemi dovranno prevedere tra l'altro:

- Di ridare agibilità agli edifici e quindi eseguire gli interventi necessari di miglioramento o adeguamento sismico ai sensi delle NTC 2018 capitolo 8.4, le polizze attuali non lo consentono se non in parte con forti delimitazioni;
- Liquidare i costi per le demolizioni e sgombero che oggi per le aziende sono esclusi (rif. FAQ ANIA aggiornate al 18/03/2025);
- In Francia dal 28/11/23 sono comprese le spese sostenute per l'alloggio sostitutivo per la residenza principale paragonabile al CAS (Contributo Autonoma Sistemazione) che eroga lo Stato.

# Conclusione

## **Equilibrio nella copertura assicurativa**

Il confronto tra Italia e Francia evidenzia come un sistema assicurativo post terremoto efficace richieda un equilibrio tra copertura diffusa, intervento statale e normative chiare. L'adozione di best practice può rafforzare la resilienza.

## **Ruolo dell'intervento statale**

L'intervento dello Stato è fondamentale per garantire supporto finanziario e coordinamento nelle emergenze post terremoto.

## **Importanza di normative chiare**

Normative trasparenti e ben definite migliorano la gestione del post- terremoto se definite in tempi di pace invece di dover «improvvisare» ad ogni evento.